



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

SCHEMA DISCIPLINARE PER L'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA PER IL "COLLAUDO STATICO E TECNICO-AMMINISTRATIVO" RELATIVO ALL'INTERVENTO RENDIS 16IR011/G1. "LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO ABITATO IN ZONA VALLONE" - COMUNE DI FAETO (FG) - INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO E PER IL RIPRISTINO DELLA TUTELA AMBIENTALE. "PIANO STRALCIO 2019" - AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 18 APRILE 2016, N. 50.

L'UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO "per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale. DPCM 20 febbraio 2019 – Piano Nazionale per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico, il Ripristino e la Tutela della Risorsa Ambientale - Piano Stralcio 2019 nella Regione Puglia, (C.F. 93394550722); rappresentato dal Soggetto Attuatore, Ing. Raffele Sannicandro - in seguito indicato come "Soggetto Attuatore" o "Committente";

E

Il professionista che codesto spett.le operatore economico scelto per l'affidamento dell'incarico in oggetto, Architetto Alberto La Tegola ,nato a [REDACTED], C.F. [REDACTED] con studio in Bari in via [REDACTED], iscritto all'Ordine degli Architetti di Bari, sezione A, con n. [REDACTED] in seguito denominato "professionista",

PREMESSO

- che nell'ambito degli interventi elencati nella delibera CIPE n.35/2019 con la quale è stato approvato il Piano Stralcio 2019 e nel cui alligato 2 risultano inseriti otto interventi di cui alla Conferenza dei Servizi del 27/5/2019, tra i quali anche l'intervento per l'esecuzione dei "**Lavori di consolidamento del centro abitato in Zona Vallone**" nel Comune di Faeto (FG) avente codice Rendis 16IR011/G1" per un importo di Euro 1.200.000,00;
- che con Decreto Commissariale N. 231/2020 si è disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della ditta Favellato Claudio Spa che ha offerto un ribasso del 10,10% (dieci/10 percento) sull'importo dei lavori a base di gara per un importo complessivo di € 801.009,00 (euro ottocentounomilanove/00) oltre € 20.000,00 per applicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- che occorre conferire con massima urgenza l'incarico professionale di servizi di ingegneria e architettura di Collaudo Statico e Tecnico-Amministrativo;
- che codesto Professionista risulta iscritto all'Elenco ufficiale degli operatori economici qualificati della Regione Puglia c/o La Piattaforma telematica EMPULIA

Con la presente il Collaudatore accetta l'incarico di che trattasi per l'importo indicato nella sopracitata nota e secondo le modalità di cui al presente disciplinare;

tutto ciò premesso ed a formare parte integrante e sostanziale del presente atto, il Soggetto Attuatore



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

CONFERISCE

All'Arch. Alberto La Tegola nato/a [REDACTED], iscritto/a all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bari al n. [REDACTED], con studio in Bari, via [REDACTED], di seguito indicato più brevemente "Collaudatore", l'incarico di collaudatore per il Collaudo statico e Collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera per le opere citate, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.

L'Arch. La Tegola Alberto a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s. m. i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per ottenere l'affidamento di incarichi professionali ed i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010 (regolamento di attuazione del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.);
- di non trovarsi in una situazione di cui al comma 7 e comma 10 dello stesso articolo 216 sopra citato;
- di essere abilitato all'esercizio della professione con l'anzianità di iscrizione all'Ordine professionale di appartenenza di almeno dieci anni (art. 7 L. 5/11/71 n. 1086);
- di non avere rapporti di parentela alcuna con progettisti, direttore lavori e imprese coinvolte nell'appalto;
- di non avere svolto alcuna funzione nelle attività autorizzative, di controllo, di progettazione, di direzione, di vigilanza e di esecuzione dei lavori sottoposti al collaudo, pertanto di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016;
- di non avere avuto nell'ultimo triennio rapporti di lavoro o di consulenza con il soggetto che ha eseguito i lavori;
- di non far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza, di controllo o giurisdizionali;
- la propria regolarità contributiva;
- gli estremi identificativi del conto corrente dedicato per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi ad una commessa pubblica, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Il Collaudatore si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi.

L'incarico verrà spletato nel rispetto dei successivi disposti:

ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO

L'incarico professionale ha per oggetto il collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d'opera relativo all'intervento *ReNDiS 16IR011/G1*. **"Lavori di consolidamento del centro abitato in Zona Vallone" nel Comune di Faeto (FG)** - - Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino della tutela ambientale. "Piano Stralcio 2019" - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. CUP: B43H1500000001

Il collaudo tecnico-amministrativo, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- il complesso delle verifiche e delle prove atte ad accertare, sia tecnicamente che amministrativamente, la rispondenza di quanto realizzato a quanto previsto nel progetto e nelle perizie suppletive e di variante approvate, in modo da garantire alla Committenza il corretto adempimento degli oneri contrattuali da parte dell'Impresa;
- la corretta liquidazione da parte della Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente stabiliti;



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

- la rispondenza tecnica dell'opera realizzata alle finalità per le quali la Committenza ha commissionato l'opera, e comprende l'esame di eventuali riserve e relativo parere, e il rilascio del Certificato di Collaudo.

Gli elaborati da presentare e le prestazioni da effettuare sono quelle previste dalla vigente normativa, in particolare da quanto stabilito dall'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e dal titolo X capo I del DPR n.207/2010 e s.m.i, secondo quanto di seguito specificato all'art.4 (collaudo tecnico-amministrativo) e art. 5 (collaudo statico) del presente disciplinare.

Le prestazioni professionali risultano comprensive, senza diritto a compensi aggiuntivi, di:

- sopralluoghi;
- oneri relativi ad atti amministrativi eventualmente da approntare;
- documentazione tecnica necessaria per acquisire i pareri di competenza da rendersi a cura di Enti e organismi diversi, ed avverranno nel rispetto delle leggi e normative statali, regionali e comunali.

Il Collaudo statico, a titolo esemplificativo e non esaustivo, riguarda:

- tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio e dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e ss.mm. e del Cap. 9 del D.M. 14.01.2008 e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971, comprovante l'avvenuta osservanza delle norme sismiche.

L'esecutore delle opere si impegnerà a mettere a disposizione operai e mezzi allo scopo di effettuare le richieste di verifica, riscontro, esplorazioni e quant'altro che il Collaudatore riterrà necessario per la verifica della collaudabilità dell'opera realizzata.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo per le prestazioni professionali spettante al professionista –art. 9 comma 4 della legge 24 marzo 2012, n. 27 con le modifiche dell'art. 5 della L. 7 agosto 2012, n. 134 –è stato fissato per effetto di un ribasso offerto pari al _____ in € _____ (_____/____) onnicomprensiva delle spese e dei compensi accessori, di cui € _____ (_____/____) per collaudo tecnico-amministrativo e € _____ (_____/____) per collaudo statico, oltre oneri previdenziali ed IVA come per legge comprensivi di rimborso spese accessorie, oltre oneri previdenziali ed IVA.

I compensi saranno corrisposti a seguito della consegna del certificato di collaudo che dovrà avvenire entro 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo situazioni particolari derivanti da contenziosi o opere che dovranno essere eseguite ad integrazione di quanto già realizzato.

Il pagamento verrà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della documentazione completa del collaudo, previa verifica del RUP e dietro presentazione di regolare fattura/notula professionale e verifica della regolarità contributiva.

Il recesso da parte del professionista comporta la perdita del diritto a qualsiasi compenso per onorario e rimborso spese, salvo l'eventuale rivalsa dell'Amministrazione per i danni provocati.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COLLAUDATORE

L'incarico dovrà essere espletato in stretto e costante rapporto con la Direzione Lavori ed il Responsabile Unico del Procedimento che forniranno la documentazione tecnico-amministrativa prevista dall'art.217 del D.P.R. n.207/2010 e necessaria all'espletamento della prestazione. Ai sensi dell'art. 222 del D.P.R. n.207/2010 il Collaudatore è tenuto a comunicare con congruo anticipo al RUP e al Direttore dei Lavori la data della visita di collaudo; il Direttore dei Lavori informerà a sua volta l'esecutore delle opere che dovrà essere presente, altrimenti dovranno essere convocati due testimoni estranei alla stazione appaltante con oneri a carico dell'esecutore stesso. Valgono poi in generale i disposti dell'art. 102 del D. Lgs. n. 50/2016 e del titolo X capo I del DPR n.207/2010 e s.m.i..



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

ART. 4 – ELABORATI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Gli elaborati di collaudo verranno forniti all'Amministrazione in n. 5 copie originali firmate e timbrate dal professionista incaricato, di cui una in bollo. A tali copie si aggiungono quelle necessarie per l'ottenimento degli eventuali vari pareri di competenza.

La redazione e la stampa di tali elaborati non comporta compensi aggiuntivi per il professionista.

Ai sensi dell'art. 229 e 234 del DPR n.207/2010 dovrà essere presentata la seguente documentazione al RUP:

- a) relazione generale redatta nel rispetto dei contenuti previsti dal comma 1 art.229 del Regolamento di attuazione sopra menzionato;
- b) verbale di visita definitiva di collaudo, redatto secondo i disposti dell'art.223, a firma del collaudatore, RUP se presente, Direttore Lavori, esecutore lavori o testimoni in assenza dell'esecutore;
- c) sintesi delle valutazioni del collaudatore circa la collaudabilità delle opere;
- d) dichiarazione del Direttore Lavori attestante l'esito delle prescrizioni eventualmente ordinate dall'organo di collaudo;
- e) certificazione di collaudo riportante quanto stabilito dal comma 2 dell'art. 229 della normativa citata, in particolar modo le eventuali rettifiche all'importo da liquidare all'esecutore a saldo e l'attestato di collaudabilità delle opere;
- f) eventuali relazioni riservate relative alle riserve e richieste formulate dall'esecutore nel certificato di collaudo.
- g) altra eventuale documentazione ritenuta necessaria dal Collaudatore.

Il Collaudatore resta comunque impegnato per eventuali integrazioni, modifiche chiarimenti e quant'altro necessario alla stazione appaltante per l'approvazione dell'atto finale di collaudo.

Il Collaudatore si impegna altresì a trasmettere per conoscenza all'esecutore (art.234 DPR n.207/2010) quanto indicato sopra alle lettere b) - d) - e) - f).

ART. 5 – ELABORATI DI COLLAUDO STATICO

Gli elaborati di collaudo verranno forniti all'Amministrazione in numero di 5 copie originali firmate e timbrate dal professionista incaricato, di cui 1 in bollo. A tali copie si aggiungono quelle necessarie per l'ottenimento degli eventuali vari pareri di competenza.

La redazione e la stampa di tali elaborati non comporta compensi aggiuntivi per il professionista.

Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio e dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e ss.mm. e del Cap. 9 del D.M. 14.01.2008 e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971, comprovante l'avvenuta osservanza delle norme sismiche.

L'incarico comprende la predisposizione e la presentazione, all'Amministrazione committente e all'Ufficio del Genio Civile competente per territorio, del Certificato di collaudo statico delle strutture relativo ai lavori in oggetto.

I predetti elaborati vanno presentati in numero di un originale e 4 copie conformi su supporto cartaceo.

E' a carico del collaudatore la predisposizione della pratica e la consegna di quanto necessario per le verifiche sui materiali da parte del Centro di controllo per i materiali. In ogni caso il Collaudatore sarà tenuto a svolgere tutti gli adempimenti e a produrre la documentazione che per legge, regolamento o contratto sono richiesti a chi è chiamato a esercitare la suddetta attività e con riguardo ad un'opera pubblica.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei Lavori e al Responsabile del Procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

ART. 6- COLLABORAZIONI

Il Collaudatore potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Soggetto Attuatore per tutte le prestazioni fornite.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il Collaudatore e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Soggetto Attuatore sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il Collaudatore.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del Collaudatore e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nell'art. 2.

ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Soggetto Attuatore, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi della facoltà di recedere dal contratto ai sensi del 1° comma dell'art. 2237 del C.C., ed utilizzare, con le modalità ritenute più opportune, il lavoro effettivamente svolto fino al momento del recesso. In tale ipotesi l'incaricato avrà diritto al compenso previsto dalla legge.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, il Soggetto Attuatore si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione in danno del contratto, anche senza previa diffida, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 30 (trenta) giorni. In tale ipotesi, il Soggetto Attuatore si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Soggetto Attuatore medesimo.

Nel caso in cui si verificassero le seguenti situazioni, il Soggetto Attuatore si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c.:

- sopravvenienza a carico del professionista incaricato di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa;
- gravi violazioni di legge;
- revoca di iscrizioni presso Albi, cessazione ovvero sospensione dell'esercizio delle attività oggetto dell'incarico;
- violazione delle obbligazioni di cui al presente disciplinare.

ART. 8 - ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il Soggetto Attuatore si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del codice civile, mediante idoneo provvedimento, qualora il Collaudatore non abbia provveduto in esito a formale diffida, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi di risoluzione non sarà riconosciuto al Collaudatore nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal Soggetto Attuatore, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Soggetto Attuatore in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 9 - RECESSO

Il Soggetto Attuatore, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto, in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse. In tale caso il Collaudatore ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico. Il



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



COMMISSARIO di GOVERNO PRESIDENTE DELLA REGIONE

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia

ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

Collaudatore può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisti ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al Soggetto Attuatore nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al Soggetto Attuatore stessa con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni. In tal caso, il Collaudatore ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

ART. 10 - RITARDI

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, in assenza di risoluzione del contratto è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 del compenso pattuito per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso pattuito.

Il Professionista incaricato non può comunque essere ritenuto responsabile di inadempienze degli uffici pubblici interessati.

ART. 11- CONTROVERSIE

Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del Foro di Bari.

E' esclusa pertanto la clausola arbitrale.

ART. 12 - EFFETTI DEL DISCIPLINARE, SPESE E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le spese per valori bollati, diritti, ecc., relative al presente disciplinare si intendono a carico del professionista;.

La presente convenzione è immediatamente eseguibile; i dati personali di cui al presente atto saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.n. 196/2003 e s.m.i..

ART. 13 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto espressamente dal presente disciplinare, saranno applicabili le seguenti disposizioni normative:

- D.Lgs.n.50/2016;
- DPR n.207/2010;
- D.M. 14.01.2008;
- Legge n. 1086/1971;
- Codice Civile Artt. 2229 e s.s.;
- Normativa statale in materia di opere pubbliche e contabilità.

ART. 14 - RESPONSABILITA'

Il Professionista, in relazione ai rischi professionali derivanti dall'attività oggetto del presente incarico, è tenuto a possedere una polizza assicurativa per la responsabilità civile e con la stipula della presente il collaudatore dichiara di esserne in possesso e con validità almeno tre mesi oltre la prevista consegna degli elaborati da parte del collaudatore incaricato e ne produce copia che viene allegata al presente disciplinare.

Il Professionista solleva comunque la Committenza da responsabilità e conseguenze relative ad incidenti ed infortuni che, in dipendenza dall'espletamento dell'incarico, potessero accadere a sé o ai suoi collaboratori, rispetto ai quali la Committenza viene dichiarata completamente estranea.



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133

ART. 15 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto si fa rinvio alle disposizioni del Codice Civile, a quelle della legge e relativo regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente, nazionale e regionale, in quanto applicabile.



Il Soggetto Attuatore
(Ing. Raffaele SANNICANDRO)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Codice Civile, in quanto applicabile, il Collaudatore dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne le disposizioni in esso contenute.

Il Collaudatore

(_____)



REPUBBLICA
ITALIANA



REGIONE
PUGLIA



**COMMISSARIO di GOVERNO
PRESIDENTE DELLA REGIONE**

*delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella regione Puglia
ex artt. 10, comma 1 D.L. 24 giugno 2014, n. 91 e 7 comma 2 del D.L. 12 settembre 2014 n. 133*

NOTA INFORMATIVA DELL'ART.13 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Vi informiamo, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali, che i dati da Voi forniti ovvero altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività dell'Ufficio del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico.

I dati verranno trattati per finalità istituzionali, connessi o strumentali all'attività dell'Ufficio del Commissario Straordinario per la mitigazione del rischio idrogeologico, cioè:

- per dare esecuzione ad un servizio o ad una o più operazioni, contrattualmente convenute;
- per eseguire, in generale, obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo e gestionale interne all'amministrazione.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e sarà effettuato con modalità manuali ed informatizzate.

I dati saranno conservati presso la nostra sede operativa per i tempi prescritti dalle norme di legge.

Il trattamento dei dati personali da Voi forniti, o altrimenti acquisiti nell'ambito della nostra attività, potrà essere effettuato anche da soggetti cui la facoltà di accedere ai vostri dati personali sia riconosciuta da norma di legge. I dati, inoltre, potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili od incaricati o di dipendenti coinvolti a vario titolo con l'incarico professionale da affidare od affidato.

Vi informiamo che potrete esercitare i diritti di cui all'art.7 del Dlgs. 30 giugno 2003, n.196.

Un eventuale rifiuto di conferire i dati può impedire la stipulazione o l'esecuzione dei rapporti contrattuali o gli adempimenti di obblighi di legge, pertanto sarà considerato come rinuncia dell'incarico di collaudo.

Si informa altresì che i dati relativi all'incarico assegnato alla S.V. ed ai compensi erogati, saranno in ogni caso utilizzati per le disposizioni di cui all'art.1, comma 8, dei predetti dati relativi agli incarichi attribuiti ed ai relativi compensi.

Il responsabile per il trattamento dei dati è il

Il sottoscritto _____ vista la presente nota informativa, a norma dell'art.23 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, dà il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Bari, li _____

IL COLLAUDATORE